



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

### Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 18 marzo 2019.

### Oggetto: Sgravi contributivi per l'assunzione di detenuti

Si riepilogano con la presente le principali caratteristiche degli sgravi contributivi previsti per le imprese che assumono lavoratori detenuti (Decreto del Ministero della Giustizia n. 148/2014) alla luce delle indicazioni operative fornite **dall'INPS con Circolare n. 27/2019**.

### Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere i datori di lavoro di seguito elencati:

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).

Si ribadisce, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario.

I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.

Le convenzioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 193/2000, disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.

### Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo

Lo sgravio contributivo è ammesso nell'ipotesi di assunzione di:

1. detenuti e internati negli istituti penitenziari;
2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza);
3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, relativamente all'assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente elencati nel comma 3-bis

del medesimo articolo, ma comunque ritenuti tali dal comma 1, possono beneficiare dell'azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo.

Si precisa che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari - non è possibile accedere al beneficio in trattazione.

### **Rapporti di lavoro agevolati**

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.

In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.

È possibile, invece, usufruire dell'agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

### **Misura e durata dell'agevolazione**

Lo sgravio è pari al 95% dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta, quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

La percentuale di sgravio decorre dall'anno 2013 e si applica fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia.

Ai fini della determinazione dello sgravio, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30%, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, si precisa che lo stesso rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero potrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa dalla fruizione dell'agevolazione contributiva.

Il beneficio spetta:

- per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati;
- lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
- per un periodo di diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
- per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione, nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno

Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell'80% dei contributi totali fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014; a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95%.

Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000 (incentivo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo).

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare in riferimento a ogni singolo anno.

## **Condizioni di spettanza dello sgravio**

Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in virtù della specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alla fruizione del beneficio, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all'articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale "l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".

## **Coordinamento con altri incentivi**

Nell'eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto per l'assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma, ricorrendone i presupposti di legge, è sua facoltà decidere quale incentivo applicare.

Al riguardo si precisa che, una volta attivato, mediante comportamenti univoci, il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un altro.

L'agevolazione contributiva per l'assunzione dei lavoratori detenuti e internati è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali si ricordano i seguenti:

- a. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b. l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai fini dell'applicabilità dell'incentivo economico è necessario, ovviamente, che ricorrano tutti i requisiti previsti per la singola fattispecie. Inoltre, l'ulteriore beneficio economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.

## **Procedimento di ammissione allo sgravio contributivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

Recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018

Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, indicando:

- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta e l'importo del beneficio spettante, riferiti a ogni singolo anno e suddivisi nella percentuale dell'80 per cento e dell'ulteriore 15 per cento;

- l'eventuale fruizione dell'incentivo nella misura dell'80 per cento.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Tutti i servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN) > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Le domande potranno essere trasmesse dal giorno della pubblicazione della circolare INPS in argomento.

Trascorsi trenta giorni da tale data, verrà effettuata un'elaborazione cumulativa delle richieste di riconoscimento dell'agevolazione inviate e le stesse verranno definite secondo le regole di seguito descritte.

I datori di lavoro, per i rapporti di lavoro ricadenti nel periodo 2013-2018, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione anche se già autorizzati dalla Struttura territoriale competente e anche se hanno già effettuato il recupero del beneficio nelle denunce mensili.

I sistemi informativi dell'Istituto, effettuati alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell'incentivo, provvederanno a definire le domande pervenute nei termini indicati, attribuendo alle stesse un esito positivo o negativo; l'esito è visualizzabile all'interno della procedura, in calce al modulo trasmesso.

In considerazione del fatto che la stipula della convenzione con l'amministrazione penitenziaria rappresenta un requisito essenziale per accedere al beneficio, nella fase di autorizzazione al recupero dei periodi pregressi, sarà effettuato un controllo preliminare delle aziende che hanno effettivamente sottoscritto la convenzione: i sistemi informatici, sulla base dei dati forniti all'Istituto dal Ministero della Giustizia, verificheranno che il datore di lavoro richiedente abbia sottoscritto la prevista convenzione.

Nell'ipotesi in cui il codice fiscale del richiedente non risulti inserito tra quelli comunicati dal Ministero della Giustizia, l'istanza potrà essere comunque inoltrata, ma l'Istituto avvierà l'attività di verifica volta ad accertare l'esistenza della convenzione; l'inesistenza della convenzione comporterà la revoca del beneficio eventualmente riconosciuto, nonché l'applicazione delle disposizioni di legge per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni false.

Dell'avvenuta definizione cumulativa delle istanze presentate verrà dato avviso mediante apposita comunicazione sul sito internet dell'Istituto; i datori di lavoro potranno visualizzare l'esito assegnato e l'importo del beneficio concesso accedendo alle singole istanze trasmesse.

In caso di insufficienza delle risorse, in considerazione del fatto che la modifica normativa è intervenuta con efficacia retroattiva, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio sarà rappresentato dalla data evento - assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato - riferita alla singola richiesta.

Successivamente all'elaborazione cumulativa delle istanze, le eventuali richieste di agevolazione inviate dai datori di lavoro interessati verranno elaborate dalle procedure informatiche dell'Istituto in base all'ordine di invio e saranno accolte solo se risulteranno ancora disponibili le relative risorse.

### **Richieste di beneficio per l'anno 2019 e successivi**

A decorrere dall'annualità 2019 i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all'Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.

L'autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all'ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.

A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line "DETI", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Tutti i servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN) > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:

- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;

- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l'importo del beneficio spettante.

I datori di lavoro verranno autorizzati in base all'ordine di presentazione dell'istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all'interno della procedura "DiResCo- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sarà possibile visualizzare gli importi residui riferiti all'anno in corso.

### **Attribuzione del codice di autorizzazione "4V" per datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens**

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio continueranno a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "4V", che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014".

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali alle posizioni aziendali autorizzate e avrà validità annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per il recupero degli arretrati riferiti al periodo 2013-2018, invece, il codice di autorizzazione verrà attribuito o confermato solo per il periodo autorizzato.

### **Fruizione del beneficio contributivo per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens**

Ai fini del recupero del beneficio, i datori di lavoro continueranno a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione contributiva valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell'elemento <TipoContribuzione> il codice "79", che conserva il significato di "Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000", ma che, a partire dalla denuncia di competenza marzo 2019, verrà adeguato, nel calcolo, alla percentuale del 95% prevista nel decreto interministeriale n. 148/2014.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per il recupero degli arretrati riferiti all'annualità 2019, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, nell'elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale "R667" avente il significato di "Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -" e nell'elemento <ImportoACredito> l'importo da recuperare.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019.

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M318" avente il significato di "Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000";
- nell'elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l'importo da restituire.

Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni dal 2013 al 2018, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, nell'elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale "R666" avente il significato di "Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -" e nell'elemento <ImportoACredito> l'importo da recuperare.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019.

I datori di lavoro che hanno già effettuato conguagli nelle denunce contributive del periodo considerato (gennaio 2013-dicembre 2018), avranno cura di recuperare solo l'eventuale differenza tra quanto autorizzato e quanto già conguagliato.

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M318" avente il significato di "Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000";
- nell'elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l'importo da restituire.



Le aziende sospese o cessate che devono recuperare importi non fruiti, dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa all'ultimo mese di attività il codice "R666" per il recupero degli arretrati relativi al periodo 2013-2018 e il codice "R667" per il recupero dell'agevolazione relativa all'anno 2019.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

**Labour Consulting Srltp**

RIPRODUZIONE VIETATA